



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione
economico - finanziaria

Comune di Parella (TO)

Oggetto: Relazioni sui rendiconti degli anni 2017 e 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Parella - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sui documenti indicati in oggetto, redatta tenendo conto delle relazioni trasmesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, compatibilmente con la necessità di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Marco Mormando
firmato digitalmente



MORMANDO
MARCO
CORTE DEI CONTI
11.01.2021
08:38:54 CET



CORTE DEI CONTI

ENTE: Comune di Parella (TO)**QUESTIONI OGGETTO DI ESAME**

Dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2017 e 2018, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Parella, si riscontra quanto segue:

1. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dall'esame dei dati dei rendiconti degli anni finanziari 2017 e 2018 sono emerse le seguenti criticità riguardanti la determinazione del FCDE.

Come indicato dall'Organo di revisione nelle relazioni sugli schemi di rendiconto (vgs. pag. 13 per l'anno 2017 e pag. 12 per l'anno 2018), in tali anni il FCDE è stato determinato utilizzando il metodo semplificato.

Per l'anno 2017 viene riportata la seguente tabella.

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	+	-
Utilizzo fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili	-	-
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	3.982,33
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO		3.982,33

L'Organo di revisione specifica, poi, che *“nella determinazione del fondo non si è tenuto in considerazione l'importo relativo alla risorsa 1007, relativa al recupero IMU, e della risorsa 1013, relativa al 'recupero volontario' Imu. Si ritiene che tale componente debba essere considerata nel calcolo del FCDE e, pertanto, si segnala tale anomalia”*.

Per l'anno 2018 viene riportata una tabella analoga, con i seguenti valori.

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	+	-
Utilizzo fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili	-	-
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	2.764,74
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO		2.764,74

L'Organo di revisione, anche per tale esercizio, evidenzia che nella determinazione del FCDE non si è tenuto conto della risorsa 1007. Al riguardo viene specificato che *“tale scelta è stata giustificata dalla circostanza che risulta essere oggetto di un piano di rientro in corso di rimborso in rate mensili”*. Sul punto, lo stesso Organo di revisione esprime il proprio parere secondo cui *“tale importo avrebbe dovuto essere ugualmente considerato nel calcolo e conseguente determinazione del FCDE”*.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Ferme restando le problematiche segnalate, le predette tabelle presentano delle incongruenze che pongono in dubbio la corretta applicazione del metodo semplificato di determinazione del FCDE.

In entrambi i prospetti, infatti, non viene indicato l'ammontare del fondo accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio che, dalla consultazione dei dati dei rendiconti 2016 e 2017 tratti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, risulta pari rispettivamente ad euro 8,455,00 e ad euro 3.982,00 (considerando il prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di interesse).

Non risulta nemmeno quantificato l'importo relativo all'utilizzo del fondo per la cancellazione di crediti che, in ipotesi, potrebbe effettivamente anche essere pari a zero qualora nel corso dell'esercizio non sia ricorsa la fattispecie.

I predetti elementi portano a ritenere che il FCDE, sempre se sia stato effettivamente utilizzato il metodo semplificato, non sia stato correttamente quantificato.

Per altro verso, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) prevedeva che "[l]adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente", richiamando nella sostanza il principio di prudenza.

Si evidenzia, al riguardo, che negli anni 2017 e 2018 il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente è composto, tra l'altro, da residui attivi complessivamente pari ad euro 218.489,51 nel 2017 (di cui euro 76.063,38 relativi alla gestione dei residui) e ad euro 127.243,29 nel 2018 (di cui euro 64.209,46 relativi alla gestione dei residui).

La quota disponibile del risultato di amministrazione è comunque pari ad euro 73.515,23 nel 2017 e ad euro 118.498,39 nel 2018.

In ordine all'origine dei residui attivi si evidenzia poi che, per l'anno 2017, per euro 73.689,37 derivano da entrate del titolo 1 (di cui euro 49.437,64 derivanti da esercizi precedenti).

Per l'anno 2018 i residui attivi relativi alle entrate del titolo 1 ammontano, invece, ad euro 62.785,08, di cui euro 35.346,46 derivanti da esercizi precedenti.

Per tali residui del titolo 1, la capacità di riscossione in conto residui è piuttosto contenuta dal momento che nell'anno 2017 sono stati riscossi euro 15.858,90 (pari al 20,36% dei residui iniziali, pari ad euro 77.886,92). Percentuale che nell'anno 2018 registra comunque un miglioramento attestandosi al 40,21% (riscossi euro 29.634,02 a fronte di residui iniziali di euro 73.689,37).

Al fine di disporre di un quadro aggiornato della situazione, tenuto conto del principio di continuità che caratterizza la successione dei documenti di bilancio nel tempo, sono stati estratti dalla BDAP anche i dati di rendiconto dell'anno 2019.



Impregiudicato l'esame complessivo di tale esercizio, ai fini della presente istruttoria si rileva che anche per tale esercizio la determinazione del FCDE presenta delle criticità.

Nello specifico, nel rammentare che a partire dall'anno 2019 detto fondo deve essere determinato con il solo metodo ordinario secondo i criteri indicati dal richiamato punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, si rileva che l'importo accantonato nel risultato di amministrazione è pari ad euro 19.218,77; valore inferiore all'importo minimo indicato nel prospetto concernente la composizione del FCDE e pari ad euro 35.645,12.

Nell'anno 2019 i residui attivi indicati nel prospetto del risultato di amministrazione ammontano ad euro 213.838,43 (di cui euro 70.956,42 derivanti dalla gestione dei residui) e la capacità di riscossione in conto residui delle entrate del titolo 1 è pari al 35,98% (riscossi euro 22.587,47 a fronte di residui iniziali di euro 62.785,08).

Si evidenzia, inoltre, che l'Organo di revisione, con la relazione sullo schema di rendiconto (vgs. pag. 15) ha evidenziato la richiamata criticità rimarcando come l'aver accantonato un FCDE inferiore al valore minimo costituisce un comportamento *“caratterizzato da una evidente discrasia”* specificando che *“tale minor accantonamento rispetto al minimo determinato, non appare neppure in alcun modo giustificato dall'andamento degli incassi nel quinquennio sulla risorsa”*.

Lo stesso Revisore evidenzia, peraltro, che *“[i]l primo gennaio 2016 i residui erano 22.281,63, e sono stati incassati per 169,00 euro, quindi al primo gennaio 2017 i residui sono saliti a 35.462,63 e incassati per 77,00, quindi al primo gennaio 2018 sono saliti a 35.385,63 e incassati per 2.007,00, quindi al primo gennaio 2019 sono diventati 33.308,63 e incassati per 7.129,00, ciò comporta che, al 31 12 2019, non risultano ancora incassati tutti i residui relativi all'anno 2016”*.

Sul punto viene poi richiamato quanto affermato in sede di parere reso sullo schema di rendiconto dell'anno 2018 in ordine alla mancata considerazione della risorsa 1007 con la raccomandazione di tenere conto di tale risorsa nel calcolo del FCDE.

Da tali considerazioni ne è conseguito l'invito ad accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per la copertura di eventuali residui attivi di dubbia esigibilità e, comunque, a non utilizzare la somma corrispondente fino all'incasso del residuo.

Vista la composizione del risultato di amministrazione dell'anno 2109 sembrerebbe che l'Ente non abbia dato seguito a tale raccomandazione.

In argomento, si evidenzia che il richiamato principio contabile (cfr. esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che *“[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di*



amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine, in sintesi, viene indicato di provvedere:

- a determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.

Lo stesso principio prevede inoltre che "[s]e il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità".

In sostanza, in sede di rendiconto "l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio" salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 di determinare il fondo secondo il richiamato metodo semplificato.

Per quanto esposto, si invita l'Ente a:

- indicare il metodo di determinazione del FCDE utilizzato in sede di rendiconto degli anni 2017 e 2018 fornendo dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dai richiamati principi contabili;
- specificare le ragioni per cui, nel rendiconto dell'anno 2019, per il FCDE è stata accantonata una quota di risultato di amministrazione inferiore all'importo minimo indicato nel relativo prospetto concernente la composizione di tale fondo;
- esibire i prospetti di calcolo con cui è stata determinata, per ciascuna categoria di entrata, la richiamata media dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- fornire dimostrazione della congruità dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento della predetta media;
- indicare le iniziative assunte per migliorare la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie, con particolare riguardo a quelle del titolo 1;



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

- fornire esaustivi elementi di conoscenza in ordine alle ragioni per cui non è stato dato corso alle osservazioni svolte dall'Organo di revisione nelle relazioni sugli schemi di rendiconto degli anni 2017, 2018 e 2019 in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione del FCDE.

2. Richiesta documentazione

Dall'esame della documentazione in possesso della Sezione, non risultano pervenuti i seguenti documenti, che si invita l'Ente a trasmettere:

- copia dei prospetti delle spese di rappresentanza sostenute negli anni 2017 e 2018 da inviare alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 2011;
- copia del MONIT/18 e del certificato del saldo di finanza pubblica.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it